

DICHIARAZIONI CAPIGRUPPO SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

ABROGATIVO PER LA METROPOLITANA

N.1

Al Presidente del Consiglio comunale

Sull'istanza di indizione del referendum abrogativo proposto alla nostra attenzione affermo che:

1) ritengo, preliminarmente, che, come avevo affermato nella riunione del 23 novembre, sia errata l'interpretazione che la commissione "affari istituzionali" coincide con la conferenza dei capigruppo, in quanto lo Statuto del nostro Comune prevede i due organi in articoli diversi (articoli 22 e 23) sottintendendone in modo così esplicito la diversità sia di funzionamento che di possibilità di presenza del pubblico. Sulle altre valutazioni riguardo questo punto mi riconosco in quanto sostenuto dal consigliere Pagliari.

2) Alla luce di quanto previsto nell'articolo 54 dello Statuto e in particolare del 4° comma che indica le materie escluse dal referendum, ritengo, come affermato nella riunione del 4 dicembre, che non ci siano ragioni né elementi per non ritenere ammissibile il referendum abrogativo proposto.

3) Riguardo al fatto sollevato in commissione che non ci sarebbe un regolamento attuativo per i referendum abrogativi, ritengo che si potrebbe utilizzare il regolamento per i referendum consultivi (così appare anche la volontà della segreteria generale che ha inviato ai capigruppo, il 29 ottobre, in allegato lo stesso per la documentazione necessaria per esprimere una valutazione) o, anche se a me non sembra necessario, apportare in consiglio comunale le eventuali correzioni con urgenza, indicando intanto il referendum.

Alla fine ritengo anche di dovere chiarire quanto affermato nella seduta del 4 dicembre riguardo al fatto che non sia sostenibile, né dirimente dal punto di vista della ammissibilità del referendum, l'argomentazione che questo, in caso di vittoria dei proponenti, comporterebbe un danno economico al Comune. Abbiamo, infatti, nella nostra storia repubblicana il precedente del referendum sul nucleare (che vedeva due centrali nucleari già funzionanti e due in avanzata fase di realizzazione, prevedeva forme di riconversione certamente onerose, ma non quanto i danni provocati dalle centrali stesse, sia durante il loro funzionamento che alla loro cessazione, secondo quanto sostenuto dai proponenti e dalla maggioranza dei votanti che ha approvato il referendum) che potrebbe essere considerato in analogia con il referendum abrogativo sottoposto alla nostra attenzione (dove i lavori peraltro non sono ancora avviati, per quanto riguarda i costi futuri, previsti e non ancora stimati, per la possibilità di riconversione e per la necessità che su temi così importanti e determinanti per il futuro anche lontano, di un territorio sia prevista la partecipazione diretta della popolazione).

Danilo Amadei, capogruppo di "Insieme con Peri"

Venerdì 7 dicembre 2007

DICHIARAZIONI DEL CONS. MARCO ABLONDI RIGUARDANTI IL REFERENDUM "METROPOLITANA"

Il Cons. M. Ablondi dichiara di condividere pienamente la dichiarazione resa dal Cons. G. Pagliari come segue:

Consigliere comunale G. Pagliari: La dichiarazione di voto non costituisce acquiescenza in ordine alla questione pregiudiziale e riguarda la legittimazione di questa Commissione a esprimersi. In primo luogo credo che la seduta non potesse essere secretata; secondo luogo lo Statuto prevede che la Commissione "Affari Istituzionali", art. 23, che deve essere costituita in modo proporzionale e distintamente dalla Conferenza dei **Capigruppo** (art. 23). Il Regolamento richiamato è stato emanato anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto, è decaduto, in ogni caso, **Pari. 19, 7 e ottavo comma del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale approvato in data...con deliberazioni consiliari 393/106 del 28/12/2001 e 114/8 in data 8/4/2002, è ... scusate...!**art. 19 del Regolamento, nel momento in cui prevede che la Commissione Capigruppo è Commissione Affari Costituzionali, pur se non costituita proporzionalmente e prevede prevalga il voto del Presidente in caso di non unanimità, è illegittima per contrasto con gli arti citati dello Statuto e in particolare con **L'art. 22 dello Statuto stesso**. Premesso questo e ribadito che questo è assolutamente pregiudiziale, secondo me il Referendum è pienamente ammissibile. **L'opera non è ancora iniziata, la procedura è a un punto per cui l'aggiudicazione può essere fatta con salvezza dell'esito del Referendum e quindi non c'è assolutamente impedimento di sorta nè le norme dello Statuto pongono impedimenti; l'assenza del Regolamento non è ostativa perché o si applica per analogia il Regolamento del Referendum consultivo o si deve provvedere all' approvazione del Regolamento una volta indetto il Referendum.**

Consigliere comunale G. Pagliari: O si applica per analogia il Regolamento del Referendum consultivo, oppure si indice il Referendum e si approva il Regolamento, perché il Regolamento per l'espletamento del Referendum, siccome il Referendum è previsto dallo Statuto, anche in termini abrogativi, può essere approvato anche dopo l'indizione, perché serve per l'indizione. Comunque questa è la mia dichiarazione.

Consigliere comunale M. Ablondi: Quindi allora facciamo così evito di scrivere. Io condivido totalmente la dichiarazione resa dal collega Pagliari e la faccio mia.

N.3

Consigliere comunale Gabriella Biacchi

Ill.mo Dottor
ELVIO UBALDI

Presidente Consiglio Comunale
Comune di PARMA

Gent.ma Dottoressa
SILVIA MARTINELLI
Segretaria Consiglio Comunale
Comune di PARMA

e.p.c. Ill.mi Consiglieri Comunali
GIORGIO PAGLIARI
DANILO AMADEI
MARCO ABLONDI
MARIA TERESA GUARNIERI
MASSIMO MOINE
MASSIMO IOTTI
GIANFRANCO ZANNONI
Loro Sedi

Parma, 10 Dicembre 2007

OGGETTO: Dichiarazione di voto sull'ammissibilità del referendum abrogativo.

In base all'art. 23,6° comma dello Statuto, è una specifica commissione "Affari Istituzionali" che ha competenza sull'ammissibilità del referendum. L'art. 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, prevede che la Conferenza dei Capogruppo costituisce anche commissione "Affari Istituzionali", ma dalle fonti di Legge, lo Statuto è superiore al Regolamento, Regolamento che peraltro è stato emanato antecedentemente allo Statuto. »

Non ritenendo, quindi, valida l'ipotesi di considerare tale ammissibilità basandosi sull'articolo 19 (Conferenza dei Capogruppo), la decisione, in sede di Commissione "Affari Istituzionali", deve essere assunta a maggioranza semplice, così come previsto per tutte le altre Commissioni Consiliari e, non all'unanimità come previsto per la conferenza dei Capogruppo.

Dovendo fare, poi, una considerazione di tipo politico, ritengo che il referendum sia la massima espressione di democrazia, ovviamente un referendum consultivo per un'opera di tale rilevanza, sarebbe stato meno garantista dell'opinione dei cittadini e meno vincolante per le scelte dell'Amministrazione rispetto al referendum abrogativo, comunque secondo me, va data l'ammissibilità.

Gabriella Biacchi

N.4

Con la presente confermo quanto dichiarato nella conferenza dei capigruppo (prima riunione) in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo riguardo “la metropolitana.

23/01/08

Massimo Moine

.....

N.5

Sen. Arch. Vittorio Guasti
Capogruppo di “Per Parma con Ubaldi”
in Consiglio Comunale a Parma

Con la presente confermo quanto dichiarato nella conferenza dei capigruppo del 23.11.2007 in merito alla inammissibilità del referendum abrogativo riguardo la metropolitana di Parma.

Se. Arch. Vittorio Guasti

N.6

Espressione di parere in merito all'ammissibilità della richiesta di indizione di referendum abrogativo sulla metropolitana.

Al Presidente del Consiglio Comunale

AI membri della Commissione Affari Istituzionali

In merito all'espressione di parere sull'ammissibilità della richiesta di indizione di referendum abrogativo sulla metropolitana, presentata in data 28 marzo 2007, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare "Altra Politica", esprimo formalmente la mia posizione in merito ai punti esaminati nella seduta della Commissione Affari Istituzionali del 4 dicembre u.s.

Innanzitutto, confermo l'interpretazione già fornita nel corso della suddetta seduta, circa le modalità di funzionamento della Commissione Affari istituzionali. Ritengo che, a fronte di una difformità tra Statuto e Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sia da considerarsi prevalente lo Statuto in quanto strumento normativo di rango superiore e, conseguentemente, anche la Commissione Affari Istituzionali, che è annoverata tra le commissioni consiliari ai sensi del Part.23 dello Statuto ed è distinta dalla Conferenza dei Capigruppo, prevista dall'art. 22 dello Statuto stesso, deve a mio avviso funzionare secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del Regolamento comunale, "con voto favorevole della maggioranza dei presenti", e non secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 9 del Regolamento stesso, che prevede la decisione "all'unanimità dei votanti" e "in caso di mancato raggiungimento dell'unanimità decide il Presidente".

Sul merito dell'ammissibilità del referendum, valutati i diversi aspetti e preso atto delle considerazioni espresse dal Segretario Generale, ritengo, in base alle conoscenze e competenze relative al mio ruolo di consigliere comunale, che:

- Il referendum abrogativo è espressamente previsto dall'art. 54 dello Statuto Comunale;
- L'assenza di una specifica regolamentazione della fattispecie del referendum abrogativo, non costituisce impedimento all'ammissibilità della richiesta, dal momento che l'art.54 comma 2 dello Statuto Comunale considera entrambe le fattispecie referendarie, senza prevedere l'obbligo di una specifica diversa regolamentazione. Credo quindi che si possa ragionevolmente considerare che il regolamento per lo svolgimento dei referendum consultivi sia estensibile per analogia anche ai referendum abrogativi, considerato anche che nel corso degli anni il Consiglio Comunale non ha mai
- L'art. 54 comma 4 dello Statuto prevede che "i referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa", tranne alcune eccezioni, nelle quali il referendum richiesto non mi pare rientrare ;
- l'esclusiva competenza locale sulla materia oggetto del referendum, prevista dall' art. 8 comma 4 del Testo unico degli Enti locali, ancorché non esplicitamente ripresa dallo Statuto Comunale, credo sia garantita dalla titolarità del progetto (la metropolitana è stata voluta, progettata e proposta dal Comune di Parma), dal fatto che questo incide esclusivamente sul territorio cittadino, sia dal punto di vista fisico e strutturale, sia per quanto riguarda i futuri oneri di gestione ed in buona parte anche di realizzazione, dal fatto che la società di trasformazione urbana Metro Parma S.p.a. è interamente partecipata dal Comune di Parma.

Per questi motivi, pur considerando la materia complessa e non priva di difficoltà interpretative che travalicano le competenze di consigliere comunale, non ravviso allo stato delle mie conoscenze motivi ostativi, e nella *ratio* di non ostacolare iniziative volte "ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi", così come recita lo Statuto Comunale, ritengo il referendum ammissibile e rassegno questa mia valutazione per le decisioni conseguenti.

In fede.

Maria Teresa Guarnieri

Consigliere comunale G. Pagliari (pag. 1 e 2):

La dichiarazione di voto sull'ammissibilità del referendum non costituisce acquiescenza in ordine alla questione pregiudiziale, che riguarda la legittimazione della 'Conferenza di Capigruppo ad esprimersi sia ai sensi degli art. 22 e 23 dello Statuto, sia ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato nel 2001 e modificato nel 2002.

In primo luogo e preliminarmente, credo che la seduta non potesse essere segregata, escludendo coloro che hanno richiesto di intervenire. In secondo luogo, lo Statuto prevede che la Commissione Affari Istituzionali" (art. 23) deve essere costituita in modo proporzionale ed è distinta dalla Conferenza dei Capigruppo, per la quale Part. 22 non prevede il principio della proporzionalità, ma la composizione automatica in base ai Gruppi presenti in Consiglio Comunale.

La distinzione statutaria ha, per altro, giustificazione nella funzione e nelle competenze proprie, da un lato, delle Commissioni Consiliari e, dall'altro, della Conferenza dei Capigruppo. Il Regolamento richiamato è stato approvato con deliberazioni consiliari 393/106 del 28.12.2001 e 114/8 dell'8.04.2002, cosicché è anteriore allo Statuto entrato in vigore il 17.11.2003. Il Regolamento è, quindi, decaduto e, in ogni caso, l'art. 19, VII e VIII comma, del medesimo, è in palese contrasto con lo Statuto per quanto riguarda la Conferenza dei Capigruppo, in funzione di Commissione Consiliare "Affari Istituzionali". Quest'ultima, infatti, è, a tutti gli effetti, una Commissione Consiliare che deve essere istituita nel rispetto dell'art. 23 dello Statuto e, quindi, in maniera proporzionale, e che deve decidere, come tutte le Commissioni Consiliari, secondo il principio della maggioranza. Peraltro, l'applicazione del principio che, in caso di mancata unanimità decide il Presidente, è compatibile con la natura, la funzione e le competenze della Conferenza dei Capigruppo, ma non con la natura, la funzione e le competenze della Commissione Consiliare "Affari Istituzionali". Di conseguenza l'art. 19, VII e Vili comma, qualora non si volesse accedere alla tesi della decadenza del Regolamento, sarebbe abrogato e, comunque, andrebbe disapplicato per contrasto con lo Statuto successivo, giusta quanto disposto dall'art. 7 Testo Unico Enti Locali.

Premesso quanto sopra e ribaditane l'assoluta pregiudizialità, secondo me, il Referendum è pienamente ammissibile: l'opera non è ancora iniziata; la procedura è a un punto tale per cui, al limite, l'aggiudicazione può essere fatta con salvezza dell'esito del Referendum; non c'è assolutamente impedimento legale; l'opera è di rilievo esclusivamente comunale e il fatto che vi siano sovvenzioni statali non ne muta la natura.

Consigliere comunale G. Pagliari (pag. 2):

O si applica per analogia il Regolamento del Referendum consultivo, oppure si indice il Referendum e si approva il Regolamento. L'assenza del Regolamento non è ostativa perché o si applica per analogia il Regolamento del Referendum consultivo o si deve provvedere all'approvazione del Regolamento una volta indetto il Referendum.